



**COMUNE di PANDINO**  
**Provincia di Cremona**

Via Castello n° 15, 26025  
P.IVA 00135350197

[protocollo.comune.pandino@pec.it](mailto:protocollo.comune.pandino@pec.it)



**Ordinanza n. 3 del 21/01/2021**

**Oggetto: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19. SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DI PANDINO DAL 23 GENNAIO 2021 PER LA SOLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI AGRICOLI E FLOROVIVAISTICI. DPCM 14 GENNAIO 2021**

**IL SINDACO**

Visto l'art. 50, co. 4 D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- ✓ La deliberazione del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il D.L. 19/2020 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, il suo art. 3;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 08/03/2020, ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- ✓ l'ordinanza del Presidente di Lombardia n. 539 del 03/05/2020, ad oggetto "*ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19*";
- ✓ il vigente regolamento generale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 51/2017.

Richiamato il DPCM 14 gennaio 2021 art. 3 comma b) dove stabilisce che nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto i mercati sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Richiamata l'ordinanza del Ministero della salute in data 16 gennaio 2021, con la quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 alla Regione Lombardia si applicano le misure di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Ritenuto quindi opportuno individuare, limitatamente al periodo di restrizione di cui all'articolo 3 a partire dalla giornata del 23 gennaio 2021 la piazza Vittorio Emanuele III per l'effettuazione del mercato settimanale del sabato pomeriggio per la sola attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, in quanto ha le caratteristiche necessarie per il rispetto delle prescrizioni introdotte in questa fase di contrasto e contenimento del diffondersi del virus covid-19.

**ORDINA**

- 1) La chiusura del mercato settimanale Pandino a far data da sabato 23 gennaio 2021 salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici come da planimetria allegata;
- 2) Per motivi igienico - sanitari è sospesa la vendita di beni usati;
- 3) Al fine di garantire il distanziamento dei posteggi sono sospese le operazioni di spunta;
- 4) Gli operatori commerciali sono tenuti alla raccolta ed alla rimozione di ogni genere di rifiuto prodotto nell'esercizio dell'attività;



COMUNE di PANDINO

Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



Member of CISO Federation



## DISPONE INOLTRE

dovranno essere osservate le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza:

- Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
- È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- **gli operatori commerciali sono tenuti alla raccolta ed alla rimozione di ogni genere di rifiuto prodotto nell'esercizio dell'attività;**

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà valida fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali modifiche da parte del Ministero della Salute di applicazione dell'area di rischio diversa da quella ad alto rischio.

Allo scadere della presente rientreranno in vigore le disposizioni di cui all'ordinanza n. 25 del 04/06/2020;

Il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine. Il personale della Polizia Locale operante in loco ha la possibilità, per ragioni di necessità, di adottare tutte le misure necessarie al fine di consentire il regolare svolgimento dei mercati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni (Legge 6/12/71, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. DPR24/11/1971, n. 1199) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza ed opportuna conoscenza a:

- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Cremona;
- al Comando dei Carabinieri di Pandino;
- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale;
- agli operatori interessati.

Il Sindaco  
Piergiacomo Bonaventuri

